



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE TECNICO-UFFICIO LL.PP.

Progetto dei lavori e delle opere pubbliche programmate per l'anno 2015 su strade comunali e relativi sottoservizi.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto del Codice dei contratti

articolo 43, commi 3 e seguenti, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

**Il Responsabile del Procedimento
L'Istruttore tecnico
Geom.EmanuelleBARBERIS**

CAPO I°

OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI – DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1/1 (Opere e forniture oggetto dei lavori)

Il presente disciplinare ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per **il Progetto dei lavori e delle opere pubbliche programmate per l'anno 2015 su strade comunali e relativi sottoservizi**, secondo quanto specificato nel successivo art. n° 4/1.

Art. 2/1 (Ammontare dei lavori)

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

Importi in euro a misura

a) Importo esecuzione lavori	€.	358.415,90
b) Oneri per la sicurezza	€.	24.076,44
c) Oneri speciali per la sicurezza	€.	8.157,52
d) Costo della manodopera	€.	79.910,05

IMPORTO soggetto a ribasso a)-b)-c)-d)=TOT. €. **246.271,89**

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto all'aggiudicatario in sede di gara informale, applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo degli oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del D.L.vo n. 163 del 12/4/2006 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

La contabilizzazione e la liquidazione dei lavori verranno effettuate in conformità di quanto specificato al successivo art 10/2., con l'adozione dell'elenco dei prezzi unitari , di cui al successivo art 31/2, previa applicazione del ribasso offerto.

Le somme indicate potranno variare in più o in meno in relazione alla esigenza di servizio senza che l'importo totale possa eccedere i limiti di cui all'art. 177 del D.P.R. 207/2010 e senza che l'Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire quanto gli verrà ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presentano nel corso dell'appalto.

Art. 3/1 (Modalità d'intervento)

Gli interventi da eseguire saranno richiesti alla ditta mediante ordini di servizio, recante numerazione progressiva. Tali ordini di servizio dovranno identificare completamente il tipo di intervento da eseguire e la loro esatta localizzazione; **gli ordini di servizio saranno firmati dal direttore dei lavori e autorizzati dal responsabile del procedimento.**

Gli ordine di servizio si intendono regolarmente notificati alla ditta con le seguenti procedure:

- a mezzo fax, in tal caso la data di ricezione e quella della ricevuta di trasmissione;
- a mezzo posta elettronica, in tal caso la data di ricezione e quella della trasmissione della e-mail;
- con raccomandata postale con avviso di ricevimento, in tal caso la data di ricevimento e quella riportata sulla ricevuta di ritorno;
- notificato direttamente al responsabile tecnico della ditta che firma per avvenuta ricezione per cui tale data è quella di ricezione.

Gli interventi previsti saranno di due tipi: urgenti e programmati.

Nel caso di interventi urgenti, l'impresa dovrà nel termine massimo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio, far trovare sul posto dell'intervento il personale in numero adeguato e le necessarie attrezzature per l'esecuzione delle opere richieste: tale termine tassativo anche nel caso di chiamata notturna o festiva.

Gli interventi programmati saranno iniziati entro cinque giorni dalla notifica dell'ordine di servizio.

Nel caso di mancato intervento nel termine prefissato, l'Ente autorizzato a far eseguire il lavoro in danno da parte di un'altra ditta disponibile e l'eventuale risarcimento dei danni provocati dal mancato tempestivo intervento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rescindere il contratto alla terza inadempienza accertata dal Servizio, senza alcuna ulteriore formalità.

Art.4/1

(Descrizione dei lavori)

I lavori che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi in quanto appresso specificato, salvo quanto più dettagliatamente disposto da eventuali progetti consegnati alla ditta in fase esecutiva per specifici interventi e quanto disposto, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori .

I principali lavori da eseguirsi sono:

- Asportazione di pavimentazione stradale in asfalto;
- Rifacimento di pavimentazione in asfalto;
- rifacimento di tratti di fognatura;
- Realizzazione condotta acque bianche;

Questa descrizione sommaria deve ritenersi unicamente come norma di larga massima per rendersi conto dei lavori da eseguire. L'Amm.ne Comunale si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nella spesa, all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportuno, nell'interesse della buona riuscita ed economia del lavoro, senza che l'impresa possa avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente atto.

Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi previsti, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

Art.5/1
(Variazioni alle opere progettate)

L'Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile facoltà di definire la entità e specifica natura nelle opere, all'atto della loro esecuzione, rimanendo nell'ambito degli interventi descritti nell'art. 4/1 e nell'ambito dei prezzi di cui all'art. n° 30/2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, ciò nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie ed a qualsiasi titolo, oltre quelli stabiliti nel vigente **Capitolato Generale di Appalto**, approvato con **Decreto Ministeriale LL.PP. del 19.04.2000 n.145 ed inglobato nel DPR 207/2010**, e nel presente **Capitolato Speciale di Appalto**.

Devono essere comunque osservate le disposizioni per quanto compatibile dall'art. 161 del d.p.r. 207/2011.

Art.6/1
(Categoria dei lavori)

La categoria prevalente dei lavori di cui all'art. 61 del DPR 207/10 e al presente Capitolato Speciale di Appalto ed il relativo importo sono i seguenti:

OG3 classifica II per l'intero importo posto a base di gara (**€. 358.415,90**)

Art.7/1
(Divieto di intestazioni fiduciarie)

Ai sensi dell'art.8 del **D.P.C.M. 11/05/1991 n.187**, le società di capitali, anche cooperative e consortili, aggiudicatrici dell'appalto, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione appaltante, prima della stipula del relativo contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile, i quali abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

Art.8/1
(Modalità di stipulazione del contratto)

1. Il contratto è stipulato " a corpo " ai sensi degli artt. 53 del D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. e dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2. I prezzi unitari di progetto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii. e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2/1, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2/1, comma 1, lettera b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

CAPO II°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art.1/2

(Norme regolatrici dei lavori)

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

- **D.P.R. n. 207 del 05/08/2010**
- **D. Lgs. N. 163/2006** e successive modifiche e integrazioni e come da ultimo modificato dal D.L. n. 70/2011, come convertito in legge 106/2011;
- **Direttiva 2004/18 Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio;**
- **D.Lgs. del 19/11/1999, n. 528** e s.m.i. .
- **D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81** e s.m.i. .
- **D.M. 22/01/2008, n. 37;**
- **D.Lgs. n. 104/2010 (Codice Amministrativo).**
- **Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi Finanziari).**

In ordine a quanto sopra, si precisa come segue la corrispondenza degli organi e uffici indicati nella normativa suddetta con gli organi e uffici dell'Amministrazione appaltante:

- le funzioni di **"responsabile del procedimento"** verranno svolte dal Geom.Emanuelle BARBERIS;
- le funzioni di **"direttore dei lavori"** verranno svolte dal Geom. Emanuelle BARBERIS

Art.2/2

(Tipo di cantiere – Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione)

Il cantiere regolato dal presente Capitolato Speciale di Appalto non rientra nelle ipotesi di cui dell'all- XI dell'art.100 del **D. Lgs. 09/04/2008 n.81** così come aggiornato dal **D.Lgs. 03/08/2009 n.106** e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3/2

(Documenti che fanno parte del contratto)

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti elaborati:

- a) **Il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed inglobato nel DPR 207/2010, ancorchè non materialmente allegato;**
- b) **Capitolato Speciale di Appalto con elenco prezzi ;**
- c) **Il Documento unico di regolarità contributiva;**
- d) **La cauzione definitiva.**

Art.4/2

(Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi - Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro)

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e

accettazione dei materiali e componenti.

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'impresa.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione appaltante ed Appaltatore si fa riferimento ai disposti dal **Capitolato Generale di Appalto**, con le integrazioni, modifiche e specificazioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art.5/2

(Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) **norme legislative e regolamentari cogenti** ;
- 2) **contratto di appalto** ;
- 3) **Capitolato Speciale di Appalto** ;
- 4) **descrizione contenuta nei prezzi contrattuali di cui all'Elenco prezzi unitari** .

Art.6/2

(Cauzione provvisoria)

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, deve corredare l'offerta con una cauzione pari al **2% (due per cento)** dell'importo a base d'asta.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'impresa aggiudicataria e può essere prestata mediante:

a) quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell'Amministrazione appaltante, presso la Tesoreria Comunale della Banca Carige Ag. Di Bordighera;

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del decreto L.vo 01.09.1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **avente una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data della gara**, contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, per cui l'Istituto si obbliga incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio

della preventiva escussione di cui all'art.1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art.1957. La cauzione provvisoria, all'atto dell'offerta, deve essere corredata dall'impegno del fideiussore

a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, garanzie fidejussorie

per l'esecuzione del contratto, in favore della stazione appaltante valide fino al termine dei lavori, nelle

modalità ed importi previsti dall'art. 129 comma 1 e dell'art. 113 del del D.Lgs. 163/2006.

Art.7/2 **(Cauzione definitiva)**

Con riferimento all'art. **113 del D. Lgs 163/2006** e dell'**articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010** l'Appaltatore è tenuto a prestare, in sede di stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituti autorizzati in base a norme vigenti, pari al **10% (dieci per cento)** dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%).

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Art.8/2 **(Consegna dei lavori)**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, secondo quanto disposto dall'art. 153 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

Il responsabile del procedimento autorizza, secondo le modalità degli articoli 153 e seguenti del DPR 207/2010, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace.

Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s. m. i., nelle more della stipulazione formale del contratto, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

I lavori saranno indicati di volta in volta con ordine scritto del direttore dei lavori .
Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, i lavori.

In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale predisposto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggior e, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Nelle ipotesi previsti nei tre commi precedenti il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, le notizie occorrenti per l'inoltro alla competente cassa edile della richiesta DURC da effettuare d'ufficio a cura dell'Amministrazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto.

Art.9/2

(Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori)

I lavori di cui all'importo dell'art. 2/1 sono relativi ad un periodo di giorni **120 naturali e consecutivi**, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

I lavori in corso dovranno essere proseguiti ed ultimati alle condizioni e prezzi di contratto anche oltre la scadenza del contratto. Inoltre qualora L'Amministrazione lo richiedesse, l'assuntore ha l'obbligo, per un periodo massimo di tre mesi dopo la scadenza del contratto, di eseguire tutti i lavori che si rendessero necessari agli stessi prezzi e condizioni di contratto.

Art.10/2

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori)

E' prevista l'anticipazione dell'importo contrattuale, nei termini previsti dalla legge n.11 del 27/02/2015.

La Direzione dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso firmata dall'Appaltatore, provvederà alla redazione di Stati di Avanzamento dei Lavori ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge **Euro 100.000,00** (diconsi centomila/00 di Euro), al netto del ribasso e delle ritenute di garanzia, esclusi completamente i materiali a piè d'opera.

Sulla base degli Stati di Avanzamento dei Lavori, il Responsabile del procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'Amministrazione Comunale per la relativa liquidazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue: per quanto concerne opere e forniture a misura, applicando alle quantità eseguite i prezzi posti a base d'asta al netto del ribasso contrattuale;

- L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all'acquisizione del DURC ed agli accertamenti di cui al D.M. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento, solo dopo che sia stata accertata la ultimazione dei lavori e procederà al saldo della contabilità finale dei lavori, soltanto dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e l'intervenuto accertamento dell'assenza di impedimenti e della regolarità della posizione assicurativa e previdenziale nei confronti della mano d'opera.

Art.11/2

Tracciabilità flussi finanziari

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, la contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, la contraente si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi con l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n.136/2010, e s.m.i.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) se previsto e il Codice Identificativo di Gara (CIG).

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 6 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché all'automatica risoluzione del contratto a norma dell'art.3, comma 9/bis della medesima legge.

La contraente si obbliga a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, entro sette giorni dall'apertura dei conti dedicati, o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, la denominazione dell'istituto Bancario o dell'Ufficio Postale, gli estremi identificativi dei conti dedicati in argomento,

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

A norma dell' art. 4. della legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art.12/2

(Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura)

Per la contabilizzazione delle opere a corpo i prezzi unitari da applicare sono quelli riportati nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici vigente in Liguria dell' anno 2014, e nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

Per i prezzi non presenti nel prezzario e nell'elenco prezzi saranno adottati nuovi prezzi, desunti da dettagliate analisi.

Su tutti i prezzi, di cui al comma precedente sarà applicato il ribasso offerto .

I prezzi unitari di tali elenchi vanno anche utilizzati, sempre con l'applicazione del ribasso offerto, od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione il disposto relativo alla rescissione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.

Art.13/2

(Nuovi prezzi)

Qualora si rendesse necessario, in corso d'opera, procedere alla determinazione di prezzi che non siano presenti nelle Tariffe di cui all'art. precedente, il direttore dei lavori determinerà i nuovi prezzi sulla base di dettagliate analisi, e gli stessi, valutati al lordo, saranno assoggettati al ribasso d'asta offerto in sede di gara,: le voci di analisi che compongono i nuovi prezzi saranno desunte dalle Tabelle del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Liguria Provincia di Imperia e per i materiali, in mancanza, dai listini delle case costruttrici.

Art.14/2

(Ultimazione dei lavori – Conto finale)

L'ultimazione dei lavori, conseguente al completo utilizzo dell'importo d'appalto o per decorrenza del termine contrattuale, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione dei lavori dell'Amministrazione appaltante; essa viene, quindi, accertata e formalizzata in contraddittorio mediante redazione, in duplice originale di apposito certificato sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori è completata la redazione della contabilità finale, la quale deve essere sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 10/2, nulla ostando, pagata

entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.L.vo n. 163/2006 e dall'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile ed è costituita secondo quanto disposto dall'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante nei termini stabiliti.

Il pagamento della rata di saldo subordinato all'acquisizione del DURC ed agli accertamenti di cui al D.M. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.15/2 (Certificato di regolare esecuzione)

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto **entro 3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione lavori, fermo restando che, trattandosi di interventi di manutenzione, le singole opere realizzate vengono consegnate all'Amministrazione contestualmente alla loro ultimazione, verificata la esecuzione a regola d'arte.

Art.16/2 (Assicurazioni)

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.125 del D.P.R. **207/2010**, la Ditta è obbligata, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale.

La medesima polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

L'aggiudicatario dovrà stipulare prima dell'inizio dei lavori una polizza di assicurazione ai sensi dell'art.125, comma 2, del DPR 207/2010 dell'importo di €500.000,00=.

La polizza di cui al precedente comma deve portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Amministrazione Appaltante.

La polizza deve, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del 1° S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori n.1), alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art.17/2

(Cessione del contratto)

La cessione del contratto a terzi è vietata, a pena di nullità.

Art.18/2

(Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore)

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve, altresì, preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell'esecuzione, un professionista regolarmente iscritto all'Albo professionale, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato a proprio rappresentante ai sensi dell'art.4 del richiamato **Capitolato Generale di Appalto** .

Resta convenuto che l'Amministrazione appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dei lavori e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con particolare riferimento:

- alla predisposizione e consegna all'Amministrazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e alla predisposizione degli stessi;
- alla elaborazione tempestiva di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari, da sottoporre al Direttore dei lavori per la verifica del rispetto del progetto esecutivo posto a base d'appalto;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi;
- all'obbligo di trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere.

Art.19/2

(Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore tenuto ad osservare oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento di cui al DPR 207/2010 e la presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche le norme del Regolamento Edilizio e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico della **Città di Bordighera** , nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di

cantiere.

In aggiunta agli oneri di cui all'art.5 del **Capitolato Generale di Appalto**, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dei lavori, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- 1) la custodia del cantiere;
- 2) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- 3) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 4) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
- 5) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti a servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- 6) l'installazione di tabelle e segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare intralci nell'attività di eventuali altre imprese operanti nello stesso ambito;
- 7) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, nel rispetto delle norme comunali e quelle del Codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
- 8) la recinzione delle zone a rischio del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- 9) l'adozione dei provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art.24 del **Capitolato Generale di Appalto**, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- 10) la fornitura alla Direzione dei lavori della manodopera e degli strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
- 11) la tempestiva presentazione della campionatura di componenti, materiali, impianti ed accessori, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo art.17, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori;
- 12) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, con le caratteristiche e secondo il testo prescritto dalla vigente normativa, testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;
- 13) la fornitura all'Amministrazione in duplice copia di fotografie a colori dimostrative degli interventi eseguiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, il quale, pertanto,

tenuto a corrisponderle:

14) la eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate e provviste, come disposto dall'art.187 del **d.p.r. n.207/2010** e da liquidare:

a) quanto alla mano d'opera sulla base dei prezzi ufficiali risultanti dai contratti di lavoro per ogni categoria, aumentati del **15% (quindici per cento)** per spese generali e successivamente del **10% (dieci per cento)** per utile e con l'applicazione del ribasso d'asta sull'utile;

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora alla Ditta, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

15) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna

16) l'onere della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art.20/2

(Strutture e impianti)

Con la sottoscrizione del contratto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del presente capitolato;
- di avere formulato il ribasso offerto tenendo conto di tutti gli eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato in precedenza;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui l'Appaltatore tenuta secondo quanto previsto nel presente articolo, ivi compresi l' esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d' opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal direttore dei lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi.

Sono invece a carico dell'Amministrazione Comunale i corrispettivi dei professionisti dallo stesso incaricati dell'esecuzione di detti collaudi e dei relativi eventuali collaboratori.

Art.21/2

(Campionature e prove tecniche)

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perchè da ritenersi compensato nel corrispettivo dei lavori e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del direttore dei lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte dello stesso direttore dei lavori mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo

nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale da parte dell'Appaltatore.

Le campionature, ove richiesto dal direttore dei lavori, devono essere accompagnate dalla relativa documentazione tecnica relativa a prestazioni e certificazioni, da eventuali grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.

Art.22/2 **(Proprietà dei rinvenimenti)**

Gli oggetti che si dovessero rinvenire durante gli scavi sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al loro trasporto nel sito indicato dal D. L..

Art.23/2 **(Disciplina del subappalto)**

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all' articolo 170 del DPR 207/2010 e come di seguito specificato:

- L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- Il Committente assolve agli obblighi connessi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.
- La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.118 del **D.lgs. n.163/2006** e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al **30% (trenta per cento)** .

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'ispettorato dei lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, il responsabile del procedimento provvede a segnalare l'inadempienza all'Autorità competente, ai sensi dell'art.21 della L. n.646/82. L'Amministrazione Comunale procede alla rescissione, previa semplice comunicazione, del contratto ed al riappalto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, ed immettendosi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione, secondo quanto specificato al successivo art.24/2, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto , del quale il presente **Capitolato Speciale di Appalto** costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Amministrazione Comunale, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel

periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

Il Direttore dei lavori provvederà a verificare il rispetto delle condizioni specificate dell'art.118 del **D.lgs. n.163/2006** , e art.170 del DPR. 207/10 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutti gli ulteriori commi della Legge sopra richiamata.

Art.24/2 **(Osservanza dei contratti collettivi)**

Nell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'Appaltatore obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui agli art.118 e n. 163 del **D.lgs. n. 163/2006** e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell'Amministrazione Comunale o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Amministrazione Comunale medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del Lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente il pagamento dell'ultima eventuale rata di appalto risultante dal conto finale, nè lo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo: ferme restando le iniziative che potranno essere assunte dagli organismi interessati e dall'Amministrazione appaltante ai sensi degli art.351 e seguenti della **L. 20/03/1865 n. 2248 all. F** .

Art.25/2 **(Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori)**

L'Amministrazione Comunale può dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi previsti dall' art.135 del **D.lgs. n. 163/2006** , anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto di subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dall'Amministrazione Comunale all'Appaltatore nei modi e nei termini previsti dall'art.136 del **D.lgs. n. 163/2006** con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificato sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate,
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori in conformità di quanto espressamente previsto dal richiamato art.136 del **D.lgs. n. 163/2006** , la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, dello stato di consistenza dei lavori, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, anche l'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione dell'Appaltatore medesimo per la eventuale riutilizzazione e per la determinazione del relativo costo.

Ove in esito ai provvedimenti di rescissione o di esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale intenda procedere attraverso il riappalto ai lavori di completamento, la stessa procede alla formale immissione nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. L'Appaltatore inadempiente tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara, sin d'allora, il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato qualora abbia a trovar e applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo.

All'atto dell'accertamento preliminare, da parte dell'Amministrazione Comunale, si fa luogo alla redazione, in contraddittorio fra la Direzione dei lavori e l'Appaltatore - ovvero, in mancanza di questo, con l'assistenza di due testimoni - alla constatazione, giusto quanto previsto dall'art.136 del **D.lgs. n. 163/2006** dello stato di consistenza dei lavori e del cantiere e all'inventario dei materiali e attrezzature tuttora esistenti in cantiere; a chiusura del verbale, l'Amministrazione Comunale indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano ancora essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.

Se il verbale non redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Amministrazione Comunale.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'aggiudicazione all'Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni

- materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione Comunale:

1) ponendo a base d'asta del riappalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

2) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente medesimo:

- a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione dei riappalto e importo netto delle stesse opere di completamente risultante dal contratto stipulato con l'Appaltatore inadempiente;

- b) l'eventuale maggiore costo derivato da una ripetizione della gara eventualmente andata deserta;

- c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione Comunale per effetto della tardata ultimazione dei lavori e per le maggiori spese di gara e spese tecniche di direzione lavori.

Art.26/2

(Definizione del contenzioso)

Al presente contratto si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le norme di cui alla parte IV del **D.lgs. n. 163/2006** e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.27/2
(Spese contrattuali - Oneri fiscali)

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

A carico esclusivo dell' Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Amministrazione Comunale.

L' **Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)** è regolata come per legge.

Art.28/2
(Domicilio dell'appaltatore)

In conformità di quanto disposto dall'art.2 del **Capitolato Generale di Appalto l'appaltatore** deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nella provincia di Imperia, luogo dove ha sede la direzione dei lavori, presso un ufficio pubblico presso una persona o ditta legalmente riconosciuta.

Art.29/2
(Essenzialità dei termini e comminatorie)

I termini e le comminatorie contenuti nel presente **Capitolato Speciale di Appalto** , nel **Capitolato Generale di Appalto** e nel **contratto** debbono considerarsi essenziali, ai sensi dell'art.1457 del **Codice Civile**, ed operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 30/2
(Norme per la misurazione e valutazione dei lavori)

Nella esecuzione dell'opera non saranno, in nessun caso, tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e questo potrà essere motivo di rifacimento a totale carico dell'Appaltatore.

I lavori a misura le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, o a numero, o a peso in relazione a quanto previsto all'art. 9/2, con la ulteriore precisazione che le predette quantità saranno liquidate in base alle misure ordinate dal Direttore dei Lavori.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 31/2
(Elenco prezzi)

I prezzi unitari del presente Capitolato, in base ai quali saranno pagati i lavori

appaltati a misura, sono quelli riportati nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici vigente in Liguria dell' anno 2013.

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile eccezione fatta per il verificarsi delle circostanze previste dal comma 4 dell'articolo test citato.

I prezzi innanzi definiti **sono fissi ed invariabili** e, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

CAPO III°

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.1/3

(Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori – Invariabilità dei prezzi)

I prezzi unitari e globali di cui all' **Elenco prezzi unitari** , in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a corpo dopo la deduzione del ribasso d'asta sull'intero importo dei lavori, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro.

Essi compensano:

- a) **per i materiali** : ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) **per gli operai e mezzi d'opera** : ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno ecc., il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) **per i noli** : ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti all'uso;
- d) **per i lavori a misura ed a corpo** : tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi, unitari o globali, compreso ogni compenso per tutti gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'Elenco prezzi unitari del presente **Capitolato Speciale di Appalto** .

I prezzi medesimi, per i lavori a corpo, **sono fissi ed invariabili** e, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Il Responsabile del Procedimento